COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

N°19 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23/06/2011 N. 118: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN CONTO CAPITALE PER ESIGIBILITA'

Oggi **09-02-2023** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventitre,** convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
RIGON MARICA	SINDACO	Presente
CUMAN ANTONIO	ASSESSORE	Presente
POZZATO LUCIA	ASSESSORE	Presente
RIGONI LUCA	ASSESSORE	Presente
RIGOTTO FABIO	ASSESSORE ESTERNO	Presente

5	0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale STORTI GIOVANNA.

Il Sig. RIGON MARICA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Proposta n.20 del 07-02-2023

Oggetto: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23/06/2011 N. 118: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN CONTO CAPITALE PER ESIGIBILITA'

IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'ASSESSORE PROPONENTE

PREMESSO CHE:
- con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

CONSIDERATO CHE dal 01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile e pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato Decreto legislativo;

DATO ATTO CHE:
- con deliberazione n. 52 del 29/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025;
- con deliberazione n. 53 del 29/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di*

riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

DATO ATTO CHE, in base al punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per i capitoli di parte capitale, con riferimento alla lettera f) di cui al punto precedente, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/03/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019, con cui è stato modificato, ai sensi dell'articolo 1, comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, prevedendo, rispetto al passato, condizioni meno stringenti per la valida costituzione del fondo medesimo;

VERIFICATA, in particolare, la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

DATO ATTO CHE il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali con nota prot. 2196 del 07/02/2023, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, tendendo in considerazione la nuova modalità di

costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01/03/2019, stabilendo per ciascun movimento:
- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

CONSIDERATO CHE i Servizi Comunali hanno parzialmente riscontrato la richiesta per gli impegni di parte capitale;

DATO ATTO CHE il Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato "*sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2022 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011*";

CONSIDERATO CHE il Servizio Finanziario, preso atto della comunicazione pervenuta, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2022, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa in conto capitale, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato in entrata per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 1.441.660,26	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025	€ 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 1.441.660,26	**Diff. = incremento FPV Entrata 2024**	€ 0,00	**Diff. = incremento FPV Entrata 2025**	€ 0,00

DATO ATTO CHE non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate (ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione);

CONSIDERATO CHE al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

VISTE le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (per maggiore chiarezza si allegano anche i prospetti PEG):
Allegato sub B) Variazione del bilancio previsione finanziario 2022-2024;
Allegato sub C) Riepilogo variazione del bilancio previsione finanziario 2022-2024;
Allegato sub D) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
Allegato sub E) Riepilogo variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, dando atto che tale operazione ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale contenute nel seguente allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

All. A) Elenco movimenti attivi e passivi 2022 riaccertati per esigibilità;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione (prot. 2213 del 08/02/2023), rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTI
- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23 giugno 2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni di cui alla premessa che si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. **DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario per esigibilità per l'esercizio 2022, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi di parte capitale ai fini della predisposizione del rendiconto 2022, tenendo in considerazione la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01/03/2019, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

   All A) Elenco movimenti attivi e passivi 2022 riaccertati per esigibilità;

2. **DI INCREMENTARE,** al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2023 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 1.441.660,26	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025	€ 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 1.441.660,26	**Diff. = incremento FPV Entrata 2024**	€ 0,00	**Diff. = incremento FPV Entrata 2025**	€ 0,00

3. **DI APPROVARE** le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
   - Allegato sub B) Variazione del bilancio previsione finanziario 2022-2024;
   - Allegato sub C) Riepilogo variazione del bilancio previsione finanziario 2022-2024;
   - Allegato sub D) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
   - Allegato sub E) Riepilogo variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025

4. **DI DARE ATTO** che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2022;

PROPONE

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Proposta n. 20 del 07-02-2023

OGGETTO	ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23/06/2011 N. 118: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN CONTO CAPITALE PER ESIGIBILITA'

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

RICHIAMATI:

· lo Statuto Comunale;

· l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "….astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

VISTO il parere di cui all'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa che si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. **DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario per esigibilità per l'esercizio 2022, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi di parte capitale ai fini della predisposizione del rendiconto 2022, tenendo in considerazione la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01/03/2019, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
   All A) Elenco movimenti attivi e passivi 2022 riaccertati per esigibilità;

2. **DI INCREMENTARE,** al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2023 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CAPITALE

Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 1.441.660,26	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2023	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2024	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati al 2025	€ 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ 1.441.660,26	**Diff. = incremento FPV Entrata 2024**	€ 0,00	**Diff. = incremento FPV Entrata 2025**	€ 0,00

3. **DI APPROVARE** le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
- Allegato sub B) Variazione del bilancio previsione finanziario 2022-2024;
- Allegato sub C) Riepilogo variazione del bilancio previsione finanziario 2022-2024;
- Allegato sub D) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- Allegato sub E) Riepilogo variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025

4. **DI DARE ATTO** che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2022;

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per quanto in precedenza esposto stante l'urgenza di provvedere in merito.

OGGETTO	ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23/06/2011 N. 118: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN CONTO CAPITALE PER ESIGIBILITA'

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
0 RIGON MARICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
STORTI GIOVANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.